



Comune di
Canosa di Puglia
Città d'Arte e Cultura
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Il Sindaco

Prot. n. **504** del 07 Gennaio 2021

ORDINANZA SINDACALE n. 1 del 07 Gennaio 2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROROGA ORDINANZA SOSPENSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI: "FOSCOLO-LOMANTO"; "CARELLA-MARCONI-GIOVANNI PAOLO II" e "BOVIO-MAZZINI" E SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 11 AL 16 GENNAIO 2021 COMPRESO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per il periodo di sei mesi, successivamente prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge 05 marzo 2020, n. 13, sono state stabilite *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, individuando, tra l'altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Organo legittimato all'adozione di specifiche misure;

con successivi Decreti-Legge sono state emanate ulteriori *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. di Reg. 374, del 3 ottobre 2020, sono state emanate *"Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

con Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 sono state adottate *"Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

con Delibera del Consiglio dei Ministri 07 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 sono state adottate *"Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID - 19"*;

con D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, sono state emanate *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante:*





«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», con efficacia fino al 15 gennaio 2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19;

con propria Ordinanza n. 123 del 20 Novembre 2020, per le motivazioni ivi riportate e specificate, è stata disposta la sospensione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria degli istituti comprensivi: «Foscolo-Lomanto»; «Carella-Marconi-Giovanni Paolo II» e «Bovio-Mazzini», dal 23.11.2020 al 03.12.2020 compreso, salvo proroga;

con propria Ordinanza n. 125 del 04 Dicembre 2021, per le motivazioni ivi riportate e specificate, è stata disposta la proroga della suddetta Ordinanza, dal 04 al 23 Dicembre 2020 e nei giorni 7 e 8 Gennaio 2021, salvo proroga;

dal Report n. 33 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 21-27 dicembre 2020, aggiornato al 29 dicembre 2020, risulta che pur rilevando il rallentamento della velocità di trasmissione dell'epidemia a livello nazionale, evidenzia che complessivamente, l'incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese ... e che tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie;

che dal report di monitoraggio settimanale predisposto dall'Area Epidemiologia e Care Intelligence di AReSS Puglia e relativo alla settimana 21-27 dicembre, aggiornato al 30 dicembre 2020, risulta che l'attuale contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, è caratterizzato dal permanere di criticità nell'andamento dei contagi da COVID - 19;

con Decreto-Legge 05 Gennaio 2021, n. 1, sono state adottate «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19», prevedendo misure restrittive dal 7 al 15 gennaio 2021;

in particolare con l'art. 4 del richiamato Decreto-Legge, rubricato: «Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza», sono state emanate disposizioni in merito alla gestione ed allo svolgimento dell'attività didattica;

con nota prot. n. AOO_005/PROT/04/01/2021/0000033 del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, è stato effettuato l'aggiornamento dei dati sui contagi nella popolazione scolastica, da cui si rileva che nelle fasce di età scolare si è osservata una riduzione di incidenza specifica che non è stata osservata nelle altre fasce di età dopo l'introduzione delle misure di riduzione dell'attività didattica in presenza;

con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Puglia n. 1 del 05 Gennaio 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19, sono state rinnovate,





relativamente al periodo dal 07 al 15 Gennaio 2021, le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 444 del 04 Dicembre 2020 ed impone che *le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando le attività in presenza esclusivamente per gli alunni frequentanti le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo le cui famiglie la richiedano espressamente; nonché per i laboratori ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali;*

l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere ancora particolarmente diffuso dell'epidemia, sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un elevato numero di casi;

si rende necessario ricorrere al potere di emanare ordinanza contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

pertanto, si reputa necessario prorogare la sospensione del servizio di refezione scolastica di cui alla richiamate Ordinanze n. 123/2020 e successiva n. 125 del 04 Dicembre 2020, per il periodo dal 11 al 15 Gennaio 2021 compreso, salvo ulteriore proroga;

per quanto sopra si reputa, altresì, necessario sospendere il servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 11 al 16 Gennaio 2021 compreso, salvo proroga, fatto salvo il servizio per la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni frequentanti le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (*scuola primaria e scuola secondaria di primo grado*) le cui famiglie richiedano espressamente le attività didattiche in presenza e che abbiano diritto al servizio in questione, sulla base delle comunicazioni da parte degli Istituti scolastici, da far pervenire entro le ore 12,00 del 08 gennaio 2021, circa il numero ed i nominativi degli alunni che svolgeranno le attività didattiche in presenza nel periodo considerato;

VISTO:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'articolo 117 comma 1, del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n. 87 "*Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione, per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19*";

le Ordinanze del Ministero della Salute e da ultimo l'Ordinanza del 27 novembre 2020, con cui sono state emanate *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19*;

la circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 07 Novembre 2020, con cui sono state emanate note esplicative in merito alla ripartizione delle regioni per le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19;

l'Ordinanza del 24 dicembre 2020 con cui il Ministro della salute, a parziale modifica delle previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, ha disposto che *le istituzioni scolastiche secondarie di*





Comune di
Canosa di Puglia
Città d'Arte e Cultura
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Il Sindaco

secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca e che la restante parte dell'attività sia erogata tramite la didattica digitale integrata;

l'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 23 dicembre 2020, in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021» in vista della previsione di cui al citato articolo 1, comma 9, lettera s), del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Puglia n. 1 del 05 Gennaio 2021, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19;*

il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, che recita espressamente: *“In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;*

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed art. 50, comma 5, del D. L.vo n. 267/2000, per la proroga della propria Ordinanza n. 123 del 20/11/2020 e successiva n. 125 del 04/12/2020, stante la necessità e l'urgenza di tutelare la salute pubblica, limitatamente al periodo dal 11 al 15 Gennaio 2021 compreso, salvo ulteriore proroga, nonché per la sospensione del servizio di trasporto scolastico, sempre per il periodo dal 11 al 16 Gennaio 2021 compreso, salvo proroga, fatto salvo il servizio come sopra specificato;

ORDINA

Per le motivazioni espresse e specificate in premessa e che qui sono tutte integralmente richiamate, la proroga della propria Ordinanza n. 123 del 20/11/2020 e successiva n. 125 del 04/12/2020, disponendo la sospensione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria degli istituti comprensivi: *“Foscolo-Lomanto”*; *“Carella-Marconi-Giovanni Paolo IP”* e *“Bovio-Mazzini”*, dal 11 al 15 Gennaio 2021 compreso, salvo proroga;

la sospensione del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 11 al 16 Gennaio 2021 compreso, salvo proroga, fatto salvo lo svolgimento del servizio per la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni frequentanti le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (*scuola primaria e scuola secondaria di primo grado*) le cui famiglie richiedano espressamente le attività didattiche in presenza e che abbiano diritto al servizio in questione, sulla base delle comunicazioni da parte degli Istituti scolastici, da far pervenire entro le ore 12,00 del 08 gennaio 2021, circa il numero ed i nominativi degli alunni che svolgeranno le attività didattiche in presenza nel periodo considerato;



4



Comune di
Canosa di Puglia
Città d'Arte e Cultura
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Il Sindaco

DISPONE

1) la notifica a mezzo Pec della presente ordinanza:

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Foscolo – De Muro Lomanto", affinché ne dia esecuzione e renda noto il presente provvedimento con copia all'ingresso dell'Istituto Comprensivo e di ogni Plesso;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Marconi-Carella-Giovanni Paolo IP", affinché ne dia esecuzione e renda noto il presente provvedimento con copia all'ingresso dell'Istituto Comprensivo e di ogni Plesso;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Bovio-Mazzini", affinché ne dia esecuzione e renda noto il presente provvedimento con copia all'ingresso dell'Istituto Comprensivo e di ogni Plesso;
- a S.E. il Prefetto di Barletta Andria Trani;
- al Comando Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Canosa di Puglia;
- al Comando Polizia Locale;
- al Responsabile dell'ufficio igiene ASL BAT di Canosa di Puglia;
- al Dirigente del I^ Settore Cultura e Pubblica Istruzione per quanto di competenza;
- Al responsabile della ditta affidataria del servizio di refezione scolastica;

2) che la presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) consecutivi, oltre all'inserimento sul sito istituzionale del Comune – www.comune.canosa.bt.it ;

3) che i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi sopra indicati provvedano a trasmettere, entro le ore 12,00 del 08 gennaio 2021, l'elenco dei nominativi degli alunni che svolgeranno le attività didattiche in presenza nel periodo considerato, al fine di garantire il relativo servizio di trasporto scolastico in favore degli aventi diritto;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia – Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia – www.comune.canosa.bt.it ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia.

Dal Palazzo di Città, addì 07 Gennaio 2021



IL SINDACO
Avv. Roberto MORRA